



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 21/03/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 20 febbraio 2013, n. 13

AGECOS spa - Impianto complesso di trattamento e smaltimento per rifiuti non pericolosi, a servizio del bacino ex ATO FG/5, ubicata in Deliceto in loc. Catenaccio, con codice attività IPPC 5.3 - 5.4. All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazioni alla DD n. 167/2009 del Settore Ecologia della Regione Puglia- Fascicolo 110 MOD1. Aggiornamento dell'AIA per modifica sostanziale.

L'anno 2013 del giorno 20 Febbraio, in Modugno presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente del Servizio
Rischio Industriale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al

Dr. Giuseppe Maestri;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio e di seguito riportata,

visto il D.Lgs. 152/06 e smi – parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, all. 3”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 59/05 e smi, abrogato e sostituito dalla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale” del D.lgs. 152/06 e smi, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

Considerato che:

Il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

Per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99 "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

Il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. all'art. 29-nonies comma 1 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" stabilisce che Il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

La Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" stabilisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica;

Considerato che:

Con D.Lgs. 59/05, abrogato dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., è stato introdotto l'obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

Le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" il quale stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica;

Per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99 "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

In favore del Gestore AGEOS spa, con DD n. 167 del 30.03.2009 è stata rilasciata l'AIA per l'attività di Gestione di Rifiuti di cui al Codice IPPC 5.3 e 5.4 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Atteso che con nota, acquisita al protocollo n. 1798 del 25 maggio 2012, il Gestore AGEOS spa ha inoltrato istanza per l'aggiornamento dell'AIA rilasciata con DD n. 167 del 30.03.2009 per la modifica sostanziale consistente:

1. nell'aumento della potenzialità dell'impianto di trattamento e modifica dello stesso impianto;
2. nell'aumento di volumetria di scarica mediante soprizzo;

Considerato che con Determina Dirigenziale n. n. 985/6.15 del 26.03.2012 la Provincia di Foggia esprimeva parere favorevole alla compatibilità ambientale per la modifica proposta, chiarendo meglio con successiva DD n.2657 del 20.08.2012 che l'oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale riguardava sia il soprizzo della scarica che la modifica impiantistica consistente nella realizzazione delle due nuove biocelle;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per la richiamata modifica trasmessa dal Servizio Rischio Industriale in data 08.06.2012 con nota prot. n. 1959;

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 22.06.2012 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti:

- l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti chiedeva alla Provincia di fornire chiarimenti circa l'oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato con DD n. 985/6.15 del 26/03/2012. A tal proposito La stessa Provincia "precisa che la valutazione di impatto ambientale, seppur non espresso in maniera esplicita nell'Atto rilasciato, ha riguardato oltre che il soprizzo anche il revamping dell'impianto, la Provincia comunque si riserva di integrare la DD n. 985/6.15 del 26/03/2012 con un ulteriore Atto finalizzato a chiarire quanto appena esposto al quale allegherà anche l'elenco degli elaborati approvati"
- la Provincia chiedeva "alla Conferenza di prendere atto, come già accertato da indagini geologiche eseguite nell'area, che considerata la geologia dell'area che non vi è alcuna falda e che pertanto il monitoraggio dei così detti pozzi spia dovrà essere modificato prevedendo il prelievo dell'acqua da destinare ad analisi soltanto quando la stessa acqua potrà essere ritenuta significativa a valle dell'esecuzione dello spurgo dei pozzi".

In sede di CDS veniva chiesto al Gestore di trasmettere la documentazione tecnica allegata all'istanza a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 26.07.2012 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti:

- Il Comune di Deliceto rappresenta quanto segue: "premesso che il soprizzo della scarica comporta un notevole impatto ambientale e paesaggistico con riverberi in termini di disagio economico, sociale e turistico chiede la corresponsione in un ristoro ambientale in favore del Comune di Deliceto in ragione di euro 4/tonn per tutti i rifiuti conferiti in soprizzo ed un annullamento dei costi di conferimento in scarica in favore del Comune di Deliceto. A tal proposito chiede che di detta previsione se ne possa tener conto anche nel piano Finanziario richiesto anche a seguito di trattative passate;"
- veniva concordato, con riferimento ai pozzi di monitoraggio dei pozzi spia autorizzati, di definire "una specifica tecnica tra Arpa e Gestore finalizzata a chiarire le modalità di spurgo e prelievo dei campioni di acqua di falda da ritenere significativi ai fini del monitoraggio previsto nel PMC approvato con DD n. 167/2009".

- Relativamente al progetto di discarica si è preso atto del fatto che la discarica veniva coltivata in forza di Ordinanza Provinciale n. 2012/0053117 del 17.07.2012 che consente l'abbancamento in soprizzo per 40 giorni, e venivano chiesti chiarimenti al Gestore in ordine:

- al pacchetto di copertura proposto dal Gestore che prevede l'impiego di un geocomposito drenante in sostituzione dello strato di 0,5 m posto a protezione dello strato di argilla sottostante.
- alle quote da raggiungere con la sopraelevazione;
- al Piano Finanziario il Gestore;
- al Piano di Ripristino Ambientale;
- al materiale utilizzato per la copertura giornaliera del rifiuto;
- al sistema impiegato per la realizzazione del soprizzo della Discarica con particolare riferimento alla scelta progettuale utilizzata che prevede l'impiego di un piede in calcestruzzo armato;
- alla gestione del biogas del lotto esaurito;

- Relativamente al progetto dell'impianto di trattamento venivano chiesti chiarimenti al Gestore in ordine:

- la potenzialità di 100 t/giorno in ingresso alla linea di triturazione – deferrizzazione e biostabilizzazione;
- alla Planimetria di progetto Tavola 4 – febbraio 2011 perché riportava grafismi errati;
- a i tempi previsti per la realizzazione dell'inversione del ciclo e relativo cronoprogramma di realizzazione dei lavori di adeguamento;
- per le emissioni odorigene generate, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti chiede ad Arpa Puglia che venga definita l'Unità di misura da utilizzare per la definizione del valore limite da considerare ai biofiltri;

In sede di CDS veniva chiesto al Gestore di trasmettere documentazione integrativa finalizzata a chiarire quanto emerso in conferenza.

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 21.08.2012 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici, il Dirigente della Provincia consegnava copia della Determina del Responsabile del Servizio Ambiente n. 2657/6.15/Reg.Det. del 20.08.2012 chiarendo l'oggetto della precedente determina VIA rilasciata con DD n. 985 del 26/03/2012.

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 28.11.2012 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici il veniva acquisito il parere favorevole con prescrizioni della ASL.

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 21.12.2012 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici il veniva stabilito:

1. "Con riferimento al proposto impianto di produzione di energia elettrica mediante recupero energetico del biogas di discarica, l'Ufficio inquinamento e GI riferisce che, pur trattandosi di attività funzionalmente connessa alle attività IPPC oggetto del presente procedimento, il necessario titolo autorizzativo deve essere ricondotto alle procedure amministrative previste dalla legislazione specifica in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"
2. "che gestore dovrà presentare entro 60 giorni un progetto per la gestione dei rifiuti a seguito dell'attivazione degli allarmi radiometrici, adeguare l'area da destinare alla gestione dei rifiuti radioattivi prevedendo la gestione delle acque di processo e di lavaggio come rifiuto da avviare ad impianti terzi di smaltimento previa caratterizzazione finalizzata alla verifica dei parametri radioattivi".
3. "Il Gestore dovrà presentare a tutti gli Enti il PMC revisionato entro la prima settimana di gennaio 2013, in funzione delle osservazioni emerse nell'odierna CDS, per l'approvazione da parte del Dap – Puglia che si impegna ad effettuare le valutazioni entro i successivi 5 giorni".

In sede di Conferenza "Il Commissario liquidatore del Consorzio ATO bacino FG/5 in liquidazione e il

rappresentante del Comune di Deliceto riferiscono che per quanto di competenza non vi sono motivi ostativi alla realizzazione e gestione della modifica impiantistica proposta, mentre con riferimento al piano finanziario il Commissario si riserva ulteriori approfondimenti, anche di natura giuridica atteso che le funzioni spettanti ai sensi della L.R. 24/2012 sono intese alla formale cessazione del Consorzio, e pertanto farà conoscere all'autorità competente il proprio parere entro il 15 gennaio 2012.”

In sede di CDS si è data lettura della bozza di allegato tecnico predisposto dal Funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti che riporta le prescrizioni stabilite nel corso dei precedenti conferenze e di quanto prescritto in sede di odierna conferenza. La bozza di allegato firmata e sottoscritta da tutti è stata allegata al verbale di CDS per farne parte integrante.

Visto che con nota del 15.01.2013 prot. n. 176/MB, acquisita al protocollo del Servizio al n. 249 del 17.01.2013, il Gestore ha trasmesso, così come stabilito in sede di CDS del 21.01.2013 il Piano Finanziario – Adeguamento tariffe – rev 2 di Gennaio 2013 e il Piano di sorveglianza e Controllo (PSC) – Rev 2 di Gennaio 2013;

Considerato che in data 18.01.2013 con nota prot. n. 33, acquisita al protocollo del Servizio al n. 00363 del 24.01.2013, il Commissario Liquidatore dell'ex ATO Fg/5 ha trasmesso la formale approvazione del piano finanziario – adeguamento tariffe al protocollo dell'Ente in data 16.01.2013 al n. di prot. 27 con le seguenti indicazioni:

€/t 11,30 per la biostabilizzazione;

€/t 0,96 per il compostaggio;

€/t -0,79 (meno € 0,79) per la discarica;

Considerato che in data 30.01.2013 con nota prot. n. 6388, acquisita al protocollo del Servizio il 30.01.2013 al n. 451 l'Arpa Puglia – Dap Foggia ha trasmesso il parere favorevole al Piano di sorveglianza e Controllo (PSC) – Rev 2 di Gennaio 2013 a condizione che “venga contemplata la possibilità per Arpa Puglia di effettuare, a sua discrezione e con oneri a carico del Gestore, gli stessi controlli ed analisi in esso previsti”

Tenuto conto che l'esercizio dell'impianto, della “AGECOS spa ” con sede legale in c.da Pietrazanta, 85050 Paterno (PZ) è già autorizzato con DD n. 167 del 30.03.2009 del Servizio Ecologia;

Ritenuto di poter aggiornare ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 l'Autorizzazione Integrata Ambientale, dando atto di quanto stabilito e riportato nell' allegato «Documento Tecnico», tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati, devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di aggiornare, ai sensi del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata al Gestore AGECOS spa con DD n. 167/2009 del Servizio Ecologia per l'impianto ubicato nel Comune di Deliceto in loc. Catenaccio, con codice attività IPPC 5.3 - 5.4. All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, alle condizioni e prescrizioni previste secondo tempi e modalità riportate nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico".

Di stabilire che:

- Il Gestore dovrà adeguare le garanzie finanziarie.
- L'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/06 e per l'individuazione dei relativi percorsi procedimentali";
- L'Autorizzazione rilasciata con DD n. 167/2009 ed aggiornata con il presente provvedimento, è soggetta a rinnovo ogni 5 anni a decorrere (DGR 648/2011) dalla data di rilascio del primo provvedimento, fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 29 octies del D.lgs. 152/06 e smi;
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", La Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale, con successivi atti, si riserva di quantificare l'ammontare della tariffa relativa ai controlli derivanti dalla programmazione di prelievi ed analisi (TA) di cui all'Allegato V dal D.M. del 24 aprile 2008;
- Il "Documento Tecnico" (composto Allegato A – Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo" – Allegato C "Parere ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale Foggia", è parte integrante del presente provvedimento;
- L'Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia e la Provincia di Foggia, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento;
- L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione con oneri a carico del gestore.

Il presente provvedimento sarà trasmesso a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "AGECOS spa" con sede legale in c.da Pietrazanta, 85050 Paterno (PZ);

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;

- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- e. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni (sessanta) e 120 (centoventi) giorni conteggiati dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione in uno al Documento tecnico allegato è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti
Dott. Giuseppe Maestri